SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 62

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 15 marzo 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1997.

Nomina a Ministro senza portafoglio dell'on. Giorgio Bogi, deputato al Parlamento, che cessa dalla carica di Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 92 della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L'on. Giorgio Bogi, deputato al Parlamento, è nominato Ministro senza portafoglio e cessa dalla carica di Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1997
Atti di Governo, registro n. 106, foglio n. 18

97A2057

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 marzo 1997.

Conferimento al Ministro senza portafoglio on. dott. Giorgio Bogi, deputato al Parlamento, dell'incarico per i rapporti con il Parlamento.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 marzo 1997, con il quale l'on. dott. Giorgio Bogi, deputato al Parlamento, è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto l'art. 9, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Al Ministro senza portafoglio on. dott. Giorgio Bogi, deputato al Parlamento, è conferito l'incarico per i rapporti con il Parlamento.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 14 marzo 1997

Il Presidente: PRODI

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1997
Atti di Governo, registro n. 106, foglio n. 19

97A2058

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 marzo 1997.

Emissione di certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24) con decorrenza 14 marzo 1997 e scadenza 15 marzo 1999.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 marzo 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 16.480 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre un'emissione di certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una prima tranche di certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi (CTZ-24) fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi.

Il prestito ha inizio il 14 marzo 1997 e scadenza il 15 marzo 1999.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione è prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

I certificati di credito di cui al presente decreto hanno valore nominale unitario di lire 5 milioni.

Ogni tranche del prestito è rappresentata da un certificato globale al portatore di valore pari all'importo nominale emesso, che verrà custodito nel sistema dei conti accentrati presso la Banca d'Italia.

I titoli hanno circolazione nel suddetto sistema dei conti accentrati presso la Banca d'Italia.

Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

Ai sensi dei decreti ministeriali 27 maggio 1993 e 5 gennaio 1995, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1993 e n. 10 del 13 gennaio 1995, potrà essere richiesto il ritiro dei titoli; la consegna avverrà nei tempi necessari per l'allestimento e la spedizione dei titoli stessi, previo frazionamento del certificato globale. Le relative spese saranno a carico del richiedente.

Con successivo decreto verranno stabilite le caratteristiche dei titoli da allestire in relazione alle suddette eventuali operazioni di frazionamento.

A seguito delle operazioni medesime, potranno essere allestiti titoli al portatore nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

Ai fini fiscali i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 4.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 15 marzo 1999, tenendo conto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 239 del 1996.

La quota dello scarto di emissione che matura in ciascun giorno si ottiene dividendo il complessivo scarto di emissione, come sopra definito, per i giorni effettivi di durata del titolo, calcolati utilizzando l'anno civile.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza tra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo relativo al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore degli altri pagamenti verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo afferente al suddetto taglio teorico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori le banche e le società di intermediazione mobiliare iscritte nell'apposito albo istituito presso la Consob, che esercitano le attività indicate nei punti *a), b), c)* e *d)* dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata, per le operazioni di collocamento, in data 4 aprile 1985.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia una provvigione di collocamento dello 0,15 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compreso quello di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 11 marzo 1997, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché i certificati, ai sensi del precedente art. 1, sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 11 marzo 1997.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 8 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CTZ a ventiquattro mesi, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 14.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 14 marzo 1997, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 15.

Il 14 marzo 1997 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta. Tale versamento sarà effettuato al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 6.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 8.

Art. 16.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al rimborso, a scadenza, dei certificati di credito, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 8 agosto 1994.

In deroga a quanto previsto dall'art. 11 della convenzione suddetta, il compenso riconosciuto alla Banca d'Italia a titolo di rimborso delle spese sostenute per il servizio finanziario dei certificati verrà corrisposto in misura pari ad un terzo di quanto stabilito nell'articolo stesso, in considerazione delle caratteristiche dei certificati di cui al presente decreto. Tale compenso verrà riconosciuto in unica soluzione, contestualmente al rimborso dei certificati.

La consegna dei certificati globali di cui al precedente art. 2 sarà effettuata presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa centrale.

Tutti gli atti ed i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo, e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti gli enti locali.

Art. 17.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1999, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A1965

DECRETO 6 marzo 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-18) con decorrenza 15 gennaio 1997 e scadenza 15 luglio 1998, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 marzo 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 16.480 miliardi;

Visti i propri decreti in data 8 gennaio, 24 gennaio e 10 e 20 febbraio 1997, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di diciotto mesi («CTZ-18») con decorrenza 15 gennaio 1997 e scadenza 15 luglio 1998;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo,

con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una settima tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-18) con decorrenza 15 gennaio 1997 e scadenza 15 luglio 1998, fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale dell'8 gennaio 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 8 gennaio 1997.

In base all'art. 4 punto 2 del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della ottava tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale dell'8 gennaio 1997, entro le ore 13 del giorno 11 marzo 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto dell'8 gennaio 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento dell'ottava tranche dei detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammmontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, in base all'art. 4, comma 2, del menzionato decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della settima tranche.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 11 marzo 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della settima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 8 gennaio 1997. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CTZ-18, ivi compresa quella di cui al primo comma all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante il diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 14 marzo 1997, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 14 marzo 1997; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 8.

Art. 6.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1998, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A1966

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 27 febbraio 1997.

Autorizzazione all'Università «Tor Vergata» di Roma, dipartimento di chirurgia - clinica chirurgica, ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata con decreti ministeriali in data 15 gennaio 1994, 28 febbraio 1996 e 13 settembre 1995 ad espletare attività di trapianto di rene, di fegato e combinato rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visti i decreti ministeriali 15 gennaio 1994, 28 febbraio 1996 e 13 settembre 1995 con i quali la clinica chirurgica dell'Università degli studi «Tor Vergata» di Roma è stata autorizzata rispettivamente alle attività di trapianto di rene, di fegato e combinato rene-pancreas;

Vista l'istanza presentata congiuntamente dal magnifico rettore dell'Università degli studi dell'Aquila, dal magnifico rettore dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» e dal direttore generale dell'azienda USL Roma/C in data 21 giugno 1995, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione, nelle équipes autorizzate all'espletamento delle predette attività, del prof. Antonio Famulari, già in precedenza autorizzato con i decreti ministeriali 15 aprile 1978, 17 settembre 1981, 15 luglio 1982 alle attività di trapianto di rene, fegato e pancreas presso l'istituto di II clinica chirurgica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Considerato che il prof. Antonio Famulari è attualmente professore associato della cattedra di fisiopatologia chirurgica ed organi artificiali presso l'Università degli studi dell'Aquila e che né la regione Abruzzo né la regione Molise, che afferiscono in un unico centro di riferimento interregionale, hanno sedi autorizzate al trapianto;

Vista in proposito la convenzione esistente tra l'Università degli studi dell'Aquila e l'Università degli studi «Tor Vergata» di Roma stipulata il 5 ottobre 1988, per le attività collegate ai trapianti d'organo, ed in particolare l'art. 2 che prevede, tra l'altro, la collaborazione e lo scambio di esperti in campo clinico, didattico e di ricerca sugli aspetti multidisciplinari dell'attività trapiantologica nonché la messa in comune di programmi operativi di coordinamento e di protocolli operativi clinici e di ricerca;

Considerato che in base agli atti istruttori, si ritiene opportuna la concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'Università degli studi «Tor Vergata» di Roma, dipartimento di chirugia - clinica chirurgica, è autorizzata ad includere nelle équipes autorizzate ad espletare attività di trapianto di rene, di fegato e combinato rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico, di cui ai decreti ministeriali in premessa, il prof. Antonio Famulari professore associato della cattedra di fisiopatologia chirurgica e organi artificiali dell'Università degli studi dell'Aquila.

Art. 2.

Il magnifico rettore dell'Università degli studi dell'Aquila, il magnifico rettore dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» e il direttore generale dell'azienda USL Roma/C sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 1997

Il dirigente generale: D'ARI

97A1970

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 14 febbraio 1997.

Inserimento nella tariffa di vendita di alcune nuove marche di tabacchi lavorati esteri e radiazione di marche già iscritte.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni delle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622 e n. 92/41'CEE;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento, nella tariffa di vendita, di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza CEE (in conformità ai prezzi richiesti dai fabbricanti e dagli importatori) nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alla tabelle, allegati *A, B, C, D* ed *E*, fissate dal decreto ministeriale previsto dall'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76;

Ritenuto, altresì, che occorre provvedere, a seguito di richiesta di alcune ditte estere, alla radiazione dalla tariffa di vendita di marche già iscritte;

Considerato che necessita, inoltre, modificare la denominazione di una marca estera già iscritta;

Sentito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti marche di sigarette, sigari, sigaretti e tabacco da fumo e da fiuto sono inquadrate nelle classificazioni stabilite dalle tabelle, allegati *A, B, C, D* ed *E*, di cui al decreto ministeriale previsto dall'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, al prezzo di tariffa a fianco di ciascuna indicato:

SIGARETTE
(Tabella *A*)
Prodotti esteri
(Marche estere)

	Nicotina/mg	Condensato/mg	Lit./kg convenzionale
Marlboro Medium	0,7	10	250.000
Merit Bianca Ultra Lights (ultraleggera)	0,3	3	245.000
Fortuna	0,9	12	245.000
L&M International Ultralights	0,3	3	200.000
L&M International Lights	0,6	8	200.000
Muratti International	0,7	10	245.000
Muratti International Lights	0,6	8	245.000
Muratti International Ultralights	0,3	3	245.000
Bond Street	0,9	12	245.000
Bond Street Lights	0,6	8	245.000
Bond Street Ultralights	0,3	3	245.000
Chesterfield Originals	0,9	12	220.000
Chesterfield Originals Lights	0,6	8	220.000
Golden American Classic	1,0	14	200.000

	Nicotina/mg	Condensato/mg	Lit./kg convenzionale
	—	—	—
Golden American Classic Lights	0,7	8	200.000
Dunhill International Lights	0,8	9	265.000
Dunhill Special Reserve	0,8	10	255.000
Caballero	1,0	12	250.000
Caballero Lights	0,8	8	250.000
Rothmans Lights Mild	0,8	8	250.000
Vogue Superslims 100's	0,8	8	250.000
Vogue Superslims 100's Ultra Lights	0,3	3	250.000
Norman Young Company N.Y.C. Ultra Lights	0,1	1	200.000
Davidoff Magnum Mild Virginia	0,7	8	360.000
Davidoff Mild	0,6	7	250.000
Davidoff Classic Slims	0,8	10	250.000
Davidoff Ultra Slims	0,3	3	250.000
R1 Slim Line Ultra Light	0,3	3	245.000
R1 Minima	0,1	1	250.000
R1 Forte	0,4	4	250.000
Norman Young Company N.Y.C. Full Flavor	0,9	12	200.000
Norman Young Company N.Y.C. Lights	0,6	7	200.000
Davidoff Menthol	0,9	12	250.000
Trussardi	1,0	14	250.000
Trussardi Lights	0,4	5	250.000
Black Death Filter	0,9	14	250.000
Capri Ultraleggera Ultralights	0,2	2	250.000
Caprice Ultraleggera Ultralights	0,2	2	250.000
Caprice Superleggera Superlights	0,5	5	250.000
Barclay Number One	0,1	1	250.000
Kim Ultra Slim Ultraleggera	0,2	2	245.000
Lucky Strike Medium	0,8	10	245.000
Pall Mall Filter	0,9	12	200.000
Pall Mall Lights	0,7	9	200.000
Prince Lights KSF	1,0	11	250.000
Benson & Hedges American Blend	1,0	13	200.000
Benson & Hedges American Blend Light	0,7	7	200.000
Benson & Hedges Special Lights KSF	0,7	7	250.000
Ronson King Size	0,8	12	200.000
Ronson Lights	0,5	7	200.000
Milde Sorte 1 Ultra Premium	0,1	1	245.000
JPS American Blend	1,0	12	200.000
JPS American Blend Lights	0,6	8	200.000
Regal King Size	1,1	13	245.000
Parisienne Mild	0,7	8	245.000
Parisienne Extra	0,4	4	245.000
Select King Size	0,6	7	245.000

	Nicotina/mg	Condensato/mg	Lit./kg convenzionale
Select Ultra	0,1	1	245.000
Select Extra	0,4	4	245.000
Newland Lights	0,7	8	200.000
Newland Super Lights	0,4	4	200.000
Pierre Cardin Classic 100's	1,0	12	250.000
Pierre Cardin Lights 100's	0,7	9	250.000
Pierre Cardin Super Lights 100's	0,4	4	250.000
Pierre Cardin Menthol 100's	0,7	9	250.000
Pierre Cardin Menthol Lights 100's	0,6	7	250.000
Camel Medium	0,9	10	250.000
More Super Slims Lights	0,6	7	250.000
Yves Saint Laurent Luxury 100's Filters	0,8	11	250.000
Yves Saint Laurent Luxury 100's Lights	0,5	6	250.000
Yves Saint Laurent Super Slims Lights	0,6	7	250.000
Gold Coast Full Rich Flavour	0,9	12	245.000
Gold Coast Lights	0,5	7	245.000
Gold Coast Ultra Lights	0,4	4	245.000
Winston Export Lights	0,5	6	220.000
Amadis Lights	0,5	6	195.000
Amsterdamer	1,0	12	200.000
Chevignon	1,0	12	245.000
Fine 120 Menthol	0,9	12	250.000
Gauloises Caporal Filtre Lights	0,6	7	207.500
Gauloises Blondes Ultra Legeres	0,1	1	237.500

SIGARI E SIGARETTI NATURALI

(Tabella *B*)

Prodotti esteri

(Marche estere di provenienza CEE)

	Lit./kg convenzionale
Sigari:	
Maxi Che (confezione da 5)	300.000
Henry Wintermans Slim Senoritas (confezione da 5)	180.000
J. Cortes Club (confezione da 5)	300.000
Terra Nova Coronas Elegants (confezione da 5)	440.000
La Paz Gran Corona (confezione da 25)	740.000
Dunhill Grand Corona (confezione da 5)	720.000

	Lit./kg convenzionale
Sigaretti:	
Mini Cohiba (confezione da 20)	340.000
Mini Longchamp (confezione da 20)	250.000
Fleur De Savane Tradition (confezione da 10)	180.000
Fleur De Savane Petits Cigares (confezione da 20)	140.000
Henry Wintermans Small Cigars (confezione da 10)	200.000
Christian of Denmark Lights (confezione da 20)	220.000
Gold (confezione da 20)	210.000
Mercator Mini Mild (confezione da 10)	136.000
Balmoral Rich & Light n. 3 (confezione da 20 pezzi)	280.000
Agio Mini Mehari's & Sweet (confezione da 10 pezzi)	136.000
Neos Mini Mild (confezione da 10)	136.000
Flora Bahia Panatelas Elegants (confezione da 5)	300.000

SIGARI E SIGARETTI ALTRI
(Tabella *C*)
Prodotti esteri
(Marche estere)

	Lit./kg. convenzionale
Sigari:	
King Edward Invincible (confezione da 5)	400.000
King Edward Imperial (confezione da 5)	320.000
King Edward Specials (confezione da 5)	240.000
Sigaretti:	
Moods (confezione da 20)	260.000

TABACCO DA FUMO
(Tabella *D*)
Prodotti esteri
(Marche estere)

	Lit./kg. convenzionale
Per sigarette:	
Samson Ultra Milde (25 buste)	155.000
Craven Extra (25 buste)	155.000
Kinnikinnick (25 buste)	155.000
Texas Extra Light (25 buste)	125.000
Drum Extra Milde Shag (25 buste) . .	155.000
Bounty (Tabak Mit Rum) (25 buste) .	150.000
Winfield (40 buste)	160.000
Per pipa:	
Clan Malt Whisky (20 buste)	170.000
Caledonian Higland Cream (20 scatole)	280.000
Castello (20 scatole)	360.000
Danish Black Vanille (20 scatole)	220.000
Cellini Classico Riserva (20 buste) . . .	220.000
Cellini Forte (20 buste)	200.000
Black and Mild (20 buste)	180.000
Holger Danske Original Honey Dew (20 buste)	180.000
Holger Danske Red Kirsberry Wine (20 buste)	180.000
Thomas Redford Classic Port (20 buste)	190.000
Radford Rum Royal (20 buste)	180.000

TABACCO DA FIUTO
(Tabella *E*)
Prodotti esteri
(Marche estere)

	Lit./kg. convenzionale
Alpina Snuff (10 scatole)	290.000

Art. 2.

Le seguenti marche di tabacchi lavorati sono radiate dalla tariffa di vendita in Italia:

Sigarette:

West American Blend (cod. 589)
West American Blend Lights (cod. 622)
Parisienne Mild (cod. 0)
Parisienne Extra Mild (cod. 0)
Dunhill International Superior Mild (cod. 407)
Santos Dumont 120's (cod. 051)
Rothmans Luxury Lenght (Filter Tipped) (cod. 824)
Pall Mall KS (cod. 162)
Benson & Hedges Special Mild KS (cod. 655)
Ronson KSF Virginia Blend Filter (cod. 878)
Amadis Export (cod. 785)
Milde Sorte Ultra (cod. 528)
Memphis 100 International Filter (cod. 872)
Trend KS (cod. 0)
Fine 100 Slim Lights (cod. 890)
Gallant Extra Mild (cod. 482)
Gallant Filter (cod. 492)
Memphis Light 100 (cod. 0)
Memphis Ultra Lights (cod. 449)
Milde Sorte Ultra Super Slim (cod. 0)
Gallant Extra Mild (cod. 800)
John Player Special King Size Filter (cod. 754)
John Player Special Super Lights (cod. 280)
Kent Lights K.S.F. (cod. 0)
Kent Ultra Lights K.S.F. (cod. 0)
Benson & Hedges International 100's (cod. 0)
Benson & Hedges Mild 100's (cod. 0)
Silk Cut Extra Mild K.S.F. (cod. 0)
Silk Cut 100's (cod. 0)
Silk Cut Slims (cod. 0)
Benson & Hedges Luxury Mild (cod. 408)

Sigari:

Brasil Dannemann Puros (cod. 249)
Sumatra Dannemann Puros (cod. 417)
Hirschsprung Corona (cod. 241)
Christian of Denmark Corona (cod. 659)
Ritmeester Parmant (cod. 135)

Sigaretti:

Indioz Mild Cigars (cod. 155)
Pablo Cigarillos (cod. 815)
Clubmaster Brasil n. 244 (cod. 254)
Clubmaster Sumatra n. 141 (cod. 382)
Henri Wintermans Mini Havana (cod. 480)

Henri Wintermans Wilde Havana (cod. 311)
Davidoff Long Cigarillos (cod. 0)
Panter Sprint (cod. 0)
Panter Mignon Light (cod. 0)

Tabacco da fumo per sigarette:

Drum Extra Light (100 buste) (cod. 830)
Gauloises Extra Leger (cod. 0)
Bison Halfzware (cod. 0)

Tabacco da fumo per pipa:

Dunhill Mild Tobacco (cod. 759)
Savinelli Light Aroma (cod. 946)
Borkum Riff Sweet Rum (cod. 437)
Borkum Riff Champagne (cod. 939)
Clan Mild Cavendish (cod. 125)
The Balkan Sobranie S.M. 200 gr (cod. 458)

Art. 3.

La denominazione della marca di sigarette «Philip Morris Lights Extra (Filter)» è così modificata:

da Philip Morris Lights Extra (filter) a Philip Morris One.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 1997

Il direttore generale: DEL GIZZO

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1997
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 11

97A2002

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 18 febbraio 1997.

Valore e caratteristiche di un francobollo commemorativo di Galileo Ferraris, nel centenario della morte, del valore di L. 750.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, in bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 10 del Contratto di programma tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente Poste italiane stipulato in data 17 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 71/1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 1997, che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli commemorativi di Galileo Ferraris, nel centenario della morte;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituito con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1997, un francobollo commemorativo di Galileo Ferraris, nel centenario della morte, nel valore di L. 750.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13 ¼; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta raffigura, in primo piano, lo scienziato italiano con a fianco il primo modello a motore a campo magnetico rotante, il cui fenomeno fu da lui scoperto e, sullo sfondo, L'Istituto elettrotecnico nazionale Galileo Ferraris, con sede a Torino. Completano il francobollo la leggenda «GALILEO FERRARIS», le date «1847-1987», la scritta «ITALIA» ed il valore «750».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 1997

Il segretario generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
SALERNO

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

97A1896

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 88 alla *Gazzetta Ufficiale* del 19 luglio 1995, n. 167, con il quale è stato modificato l'ordinamento didattico universitario, che ha approvato la tabella didattica XLV/2, relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico;

Visto il decreto ministeriale del 31 luglio 1996 recante modificazioni all'art. 2 della tabella XLV/2 allegata al decreto ministeriale dell'11 maggio 1995;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 13 settembre 1996, in merito alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia toracica;

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1996 con il quale l'Università di Bari è stata autorizzata alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia toracica;

Visto il decreto rettorale n. 8000 del 30 ottobre 1996 in corso di pubblicazione;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nel titolo XX - Facoltà di medicina e chirurgia - Scuole di specializzazione, nell'art. 210, contenente l'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è inserita la scuola di specializzazione in chirurgia toracica.

Art. 2.

Nell'art. 225 contenente le «Norme comuni alle scuole di specializzazione» è inserita la scuola di specializzazione in chirurgia toracica.

Art. 3.

Dopo l'art. 232 e con il conseguente spostamento degli articoli successivi è inserita la scuola di specializzazione in chirurgia toracica.

Art. 233. — Scuola di specializzazione in chirurgia toracica.

1. La scuola di specializzazione in chirurgia toracica risponde alle norme generali delle scuola di specializzazione dell'area medica.

2. La scuola di specializzazione in chirurgia toracica ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore della chirurgia toracica con una adeguata e qualificata preparazione professionale.

3. La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia toracica.

4. Il corso di specializzazione in chirurgia toracica ha la durata di cinque anni.

5. Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Bari e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

La sede amministrativa della scuola è presso l'Istituto di chirurgia generale della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Bari.

6. In base alle risorse delle strutture ed attrezzature disponibili, di cui all'art. 5, la scuola e in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in due per ciascun anno di corso, per un totale di dieci specializzandi.

Tabella *A* — *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

A. *Area propedeutica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere conoscenze approfondite di anatomo-fisiopatologia ed anatomia chirurgica; deve apprendere le conoscenze necessarie alla valutazione epidemiologica ed alla sistemazione dei dati clinici, anche mediante sistemi informatici.

Settori: E06A fisiologia umana, E09A anatomia umana, F01X statistica medica, F04A patologia generale, F6A anatomia patologica, F08A chirurgia generale, F08D chirurgia toracica.

B. *Area di semeiotica generale e strumentale e di metodica clinica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze semeiologiche e la padronanza delle metodologie di laboratorio e strumentali per attuare i procedimenti diagnostici delle malattie d'interesse chirurgico; lo specializzando deve apprendere i fondamenti dell'epicrisi della pratica clinica chirurgica.

Settori: F04B patologia clinica, F06A anatomia patologica, F08A chirurgia generale, F07B malattie dell'apparato respiratorio, F07C malattie dell'apparato cardiovascolare, F09X chirurgia cardiaca, F08D chirurgia toracica, F18X diagnostica per immagini e radioterapia.

C. *Area di anatomia chirurgica e corso di operazioni.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali tecniche chirurgiche.

Settori: F06A anatomia patologica, F08D chirurgia toracica, F08A chirurgia generale.

D. *Area di chirurgia toracica.*

Obiettivo: lo specializzando deve saper integrare le conoscenze semeiologiche nell'analisi clinica dei pazienti, saper decidere la più opportuna condotta terapeutica, saper intervenire chirurgicamente sotto il profilo terapeutico, in modo integrato con altri settori specialistici chirurgici o con supporti terapeutici medici e radiogeni.

Settori: F08D chirurgia toracica, F08A chirurgia generale.

E. *Area di anestesiologia e valutazione critica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le metodologie di anestesia e tarapia del dolore, in modo da poter collaborare attivamente con gli specialisti di settore per l'adozione della più opportuna condotta clinica; deve inoltre acquisire gli elementi per procedere alla valutazione critica degli atti clinici ed alle considerazioni etiche sulle problematiche chirurgiche.

Settori: F08C cardiochirurgia, F08D chirurgia toracica, F08A chirurgia generale, F21X anestesiologia, F22B medicina legale.

Tabella *B* — *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve aver frequentato reparti di chirurgia generale e/o chirurgia d'urgenza e chirurgia cardiovascolare per almeno una annualità; dimostrare d'avere raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione di avere personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato:

procedure diagnostiche endoscopiche in almeno 100 casi;

almeno 150 interventi di alta e media chirurgia toracica, dei quali almeno il 15% condotti come primo operatore;

almeno 200 interventi di piccola chirurgia generale e specialistica, dei quali almeno il 40% condotti come primo operatore.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Il presente decreto rettorale verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 30 ottobre 1996.

Il rettore

97A1961

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici

L'artificio pirotecnico denominato «Bombetta Piroves 90 Multicolore», che la ditta pirotecnica Vesuvio intende produrre nella propria fabbrica sita in San Vito Ercolano (Napoli), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.20603.XVJ(1025) del 14 febbraio 1997 l'artificio pirotecnico denominato «Sfera Terracciano Multicolore Calibro 210», che la ditta Terracciano Sabato intende produrre nella propria fabbrica sita in Acerra (Napoli), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Ai sensi della circolare n. XV.H.03886 del 25 ottobre 1910, il presente artificio avendo calibro superiore al massimo consentito, non può essere utilizzato nel territorio nazionale.

Con decreto ministeriale n. 559/C.21008.XVJ(1115) del 14 febbraio 1997 l'artificio pirotecnico denominato «Bomba Catapano Multicolore Calibro 85», che la ditta pirotecnica Catapano intende produrre nella propria fabbrica sita in Saviano (Napoli), loc. Fusariello, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.21028.XVJ(1126) del 14 febbraio 1997 l'artificio pirotecnico denominato «Eurotrac 6 Pieghe», che la ditta Scudo Gerardo intende produrre nella propria fabbrica sita in San Vito Ercolano (Napoli), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.20126.XVJ(1101) del 14 febbraio 1997 l'artificio pirotecnico denominato «Bomba Ercolanese 90 Multicolore», che la ditta Scudo Gerardo intende produrre nella propria fabbrica sita in S. Vito Ercolano (Napoli), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

97A1982

MINISTERO DELLA SANITÀ

Nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto NCR n. 1/97 del 29 gennaio 1997

Specialità medicinale: INNOHEP, nella confezione: «1000» 10 fiale 1000 Unità anti-Xa/5 ml (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Leo Pharmaceutical Products Ltd. di Ballerup (Danimarca), rappresentata in Italia dalla società prodotti Formenti S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Correggio n. 43, codice fiscale 04485620159.

Produttore: la produzione e il controllo sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Industriparken 55 - DK - 2750 Ballerup (Danimarca); le operazioni terminali di confezionamento sono effettuate dalla società prodotti Formenti S.r.l. nello stabilimento consortile sito in Origgio (Varese).

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«1000» 10 fiale 1000 Unità anti-Xa/5 ml;

A.I.C. n. 027815113 (in base 10) 0UJV69 (in base 32);

classe: «C».

Composizione: 1 ml contiene:

principio attivo: tinzaparina sodica 1000 U.I. anti-Xa;

eccipienti: sodio cloruro, sodio citrato, sodio metabisolfito, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: prevenzione della formazione di coaguli nel corso di circolazione extracorporea in emodialisi.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto NCR n. 106/97 del 1° marzo 1997

Specialità medicinale: ALOMIDE anche nella confezione: 20 fiale collirio monodose da 0,5 ml/0,1% (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: società Alcon Pharmaceuticals Ltd., Cham (Svizzera), rappresentata in Italia dalla società Alcon Italia p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cassina de' Pecchi (Milano), via Roma n. 108, codice fiscale 07435060152.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento, della specialità medicinale sopra indicata, sarà effettuata dalla società Alcon Laboratoires SA, presso lo stabilimento sito in Kaysersberg, 23 Avenue G. Ferrenbach (Francia).

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

20 fiale colliro monodose da 0,5 ml/0,1%;

A.I.C. n. 027384027 (in base 10) 0U3Q6V (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica, (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: 1 ml contiene:

principio attivo: 1,78 mg di lodoxamide trometamolo pari a 1 mg di lodoxamide;

eccipienti: mannitolo, idrossipropilmetilcellulosa, sodio citrato, acido citrico, tyloxapol ed acqua depurata, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: congiuntivite atopica, congiuntivite papillare gigante, congiuntivite primaverile diagnosticata clinicamente.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto NCR n. 107/97 del 1° marzo 1997

Specialità medicinale: ENTEROGERMINA anche nella confezione: 20 fialoidi da 5 ml (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Sanofi Winthrop S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G.B. Piranesi n. 38, codice fiscale 00730870151.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo sono eseguiti dalla società titolare dell'A.I.C. presso il proprio stabilimento sito in Milano, via G.B. Piranesi n. 38.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

20 fialoidi da 5 ml;

A.I.C. n. 013046026 (in base 10) 0DG48B (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica, (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: 1 ml contiene:

principio attivo: spore di bacillus subtilis poliantibiotico resistente 1 miliardo;

eccipienti: acqua distillata sterile, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: cura e profilassi del dismicrobismo intestinale e conseguenti disvitaminosi endogene.

Terapia coadiuvante il ripristino della flora microbica intestinale, alterata nel corso di trattamenti antibiotici o chemioterapici.

Turbe acute e croniche gastro-enteriche dei lattanti, imputabili a intossicazioni o a dismicrobismi intestinali e a disvitaminosi.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto NCR n. 127/97 dell'8 marzo 1997

Specialità medicinale: CIBALGINA DUE, anche nella forma e confezione: «Fast» 12 compresse a rapida dissoluzione orale da 200 mg, (nuova forma e confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Zyma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Saronno (Varese), corso Italia n. 13, codice fiscale 00687350124.

Produttore:

la produzione: la fase di granulazione può essere effettuata sia dalla società Eurand International S.p.a. nello stabilimento sito in via Martin Luther King n. 13, Pessano con Bornago (Milano), sia dalla società Laboratoires Opodex S.l.s. nello stabilimento sito in Villeneuve la Garenne Cedex (Francia); la fase di microincapsulazione può essere effettuata sia dalla società Eurand International S.p.a. nello stabilimento sito in via Martin Luther King n. 13, Pessano con Bornago (Milano), sia dalla società Eurand France S.A. nello stabilimento sito a Nogent sur Oise (Francia); la fase di miscelazione e comprimitura è effettuata dalla società Eurand International S.p.a. nello stabilimento sito in via Martin Luther King n. 13, Pessano con Bornago (Milano);

le operazioni di controllo possono essere effettuate sia dalla società Eurand International S.p.a. nello stabilimento sito in via Martin Luther King n. 13, Pessano con Bornago (Milano), sia dalla società Lamp San Prospero S.p.a. nello stabilimento sito in via della Pace n. 25/A, S. Prospero s/S (Modena);

le operazioni di confezionamento possono essere effettuate sia dalla società Lamp San Prospero S.p.a. nello stabilimento sito in via della Pace n. 25/A, S. Prospero s/S (Modena), sia dalla società Face laboratori farmaceutici S.r.l. nello stabilimento sito in via Albisola n. 49, Genova-Bolzaneto.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«Fast» 12 compresse a rapida dissoluzione orale da 200 mg;

A.I.C. n. 029500030 (in base 10), 0W48MY (in base 32);

classe: «C».

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: ibuprofene 200 mg;

eccipienti: etilcellulosa, cellulosa acetoftalato, amido di mais, gomma xantana, cellulosa microcristallina, saccarina, sodio croscarmellosio, aroma fragola, aroma liquirizia, acido fumarico, silicio biossido colloidale, magnesio stearato, gliceril behenato.

Indicazioni terapeutiche: dolori di varia origine e natura (mal di testa, mal di denti, nevralgie; dolori osteo-articolari e muscolari, dolori mestruali). Coadiuvante nel trattamento sintomatico degli stati febbrili ed influenzali.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto G n. 132/97 dell'8 marzo 1997

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica SODIO LATTATO.

Confezioni: «1,87%»: flacone da 50 ml, flacone da 100 ml, flacone da 250 ml, flacone da 500 ml, sacca PVC da 100 ml, sacca PVC da 250 ml, sacca PVC da 500 ml, sacca PVC da 1000 ml; «11,2%»: flacone da 50 ml, flacone da 100 ml, flacone da 250 ml, flacone da 500 ml, sacca PVC da 100 ml, sacca PVC da 250 ml, sacca PVC da 500 ml, sacca PVC da 1000 ml.

Composizione:

1000 ml di sodio lattato «1,87%» contengono: acido lattico g 15,03, sodio idrossido g 6,67, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1000 ml;

1000 ml di sodio lattato «11,2%» contengono: acido lattico g 90,10, sodio idrossido g 40,20, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1000 ml.

Titolare A.I.C.: I.Ri.S. - Biomedica industria ricerca Sud S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale zona industriale, Senise (Potenza), codice fiscale 00993380765.

Numeri di A.I.C.:

«1,87%» flacone 50 ml, 032604011/G (in base 10), 0Z2ZVC (in base 32);

«1,87%» flacone 100 ml, 032604023/G (in base 10), 0Z2ZVR (in base 32);

«1,87%» flacone 250 ml, 032604035/G (in base 10), 0Z2ZW3 (in base 32);

«1,87%» flacone 500 ml, 032604047/G (in base 10), 0Z2ZWH (in base 32);

«1,87%» sacca PVC 100 ml, 032604050/G (in base 10), 0Z2ZWL (in base 32);

«1,87%» sacca PVC 250 ml, 032604062/G (in base 10), 0Z2ZWY (in base 32);

«1,87%» sacca PVC 500 ml, 032604074/G (in base 10), 0Z2ZXB (in base 32);

«1,87%» sacca PVC 1000 ml, 032604086/G (in base 10), 0Z2ZXQ (in base 32);

«11,2%» flacone 50 ml, 032604098/G (in base 10), 0Z2ZY2 (in base 32);

«11,2%» flacone 100 ml, 032604100/G (in base 10), 0Z2ZY4 (in base 32);

«11,2%» flacone 250 ml, 032604112/G (in base 10), 0Z2ZYJ (in base 32);

«11,2%» flacone 500 ml, 032604124/G (in base 10), 0Z2ZYW (in base 32);

«11,2%» sacca PVC 100 ml, 032604136/G (in base 10), 0Z2ZZ8 (in base 32);

«11,2%» sacca PVC 250 ml, 032604148/G (in base 10), 0Z2ZZN (in base 32);

«11,2%» sacca PVC 500 ml, 032604151/G (in base 10), 0Z2ZZR (in base 32);

«11,2%» sacca PVC 1000 ml, 032604163/G (in base 10), 0Z3003 (in base 32).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in zona industriale, Senise (Potenza).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A2045

Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano (modifica di autorizzazione già concessa)

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. specialità medicinale n. 1190

Specialità medicinale: LOSEC:

IV 1 fialoide 40 mg - n. di A.I.C. 026804029;

IV 5 fialoidi 40 mg - n. di A.I.C. 026804031.

Società: Plough S.p.a., via G. Ripamonti, 89 - 20141 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: sodio edetato mg 1,5, sodio idrossido 0,1-1,2 mg.

97A1977

Autorizzazione all'Associazione italiana amici di Raoul Follereau in Bologna, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 13 settembre 1996 l'Associazione italiana amici di Raoul Follereau, con sede in Bologna, è autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità disposta dalla sig.ra Dina Martini con testamento pubblico registrato a rogito dott. Andrea Venturini, notaio in Montespertoli, n. di repertorio 46082, consistente in due immobili siti in Montespertoli, via S. Piero in Mercato n. 147, del periziato valore di L. 173.000.000 (nota U.T.E. di Firenze 29 maggio 1955) e in beni mobili, come da inventario numero di repertorio 890.

97A1907

MINISTERO DEL TESORO

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di credito cooperativo Montalto, Rose e San Benedetto U., società cooperativa a responsabilità limitata, in Montalto Uffugo.

Il Ministro del tesoro, con decreto del 26 febbraio 1997, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di credito cooperativo Montalto, Rose e San Benedetto U., società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Montalto Uffugo (Cosenza), ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

97A1981

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1997 il dott. Nicola Ermini è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa S.A.M. (Servizi e attività miste, società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Firenze, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 14 marzo 1996 in sostituzione del dott. Giovanni Semboloni dimissionario.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1997 il dott. Carlo Luigi Turchi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa di solidarietà C.A.S.A.Gi. (Centro di accoglienza, soggiorno e di attività per giovani) - Cooperativa sociale a responsabilità limitata», con sede in Ponte a Poppi (Arezzo), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 28 luglio 1995 in sostituzione del dott. Franco Paoletti, dimissionario.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1997 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa di produzione e lavoro «Spazio», con sede in Putignano (Bari), costituita il 21 gennaio 1986 per rogito notaio D'Agosto Luigi ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi il rag. Beniamino Nocca nato a Corato il 10 gennaio 1949.

97A1918

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola media statale «A. Frank», alla scuola elementare statale di Piteccio e all'istituto magistrale «A. Vannucci» di Pistoia a conseguire un legato.

Con decreto n. 1465/1 sett. del 22 ottobre 1996 del prefetto della provincia di Pistoia, il direttore didattico del VII circolo di Pistoia è autorizzato a conseguire il legato di una somma di L. 40.000.000 il cui interesse annuo verrà utilizzato per costituire tre borse di studio di cui una intitolata alla sig.ra Neni Facchi, da assegnare all'alunna od alunno che per condotta e profitto sia risultato il migliore tra i licenziati della scuola elementare di Piteccio, disposto dalla defunta sig.ra Facchi Marta.

97A1945

Autorizzazione alla scuola media statale «Jacopo Zannoni» di Montecchio Emilia ad accettare una donazione

Con decreto prefettizio n. 2957 del 2 agosto 1996, il preside della scuola media statale «Jacopo Zannoni» di Montecchio Emilia è stato autorizzato ad accettare la donazione di un televisore a colori del valore di L. 1.140.000, un video registratore del valore di L. 550.000, una telecamera per stereomicroscopio del valore di L. 2.400.000, fatta dai genitori degli alunni.

97A1948

Autorizzazione alla scuola media «G. Negri» di Milano ad accettare una donazione

Con decreto prefettizio n. 14.3.47.2606 del 4 settembre 1996, il preside della scuola media «G. Negri» di Milano è stato autorizzato ad accettare la donazione di un laboratorio informatico del valore di L. 12.000.000, fatta dalla ditta Seledati di Milano.

97A1946

Autorizzazione alla scuola media statale «Vincenzo Peyrone» di Morozzo ad accettare una donazione

Con decreto prefettizio n. 1040 del 30 agosto 1996, il preside della scuola media statale «Vincenzo Peyrone» di Morozzo è stato autorizzato ad accettare la donazione di due personal computer del valore di L. 100.000 cadauno, due personal computer del valore di L. 100.000 cadauno, un personal computer del valore di L. 100.000, tre stampanti del valore di L. 100.000 cadauna, due macchine per scrivere del valore di L. 50.000 cadauna, dodici nastri del valore di L. 1.000 cadauno, fatta dal Credito cooperativo Cassa rurale ed artigiana di Pianfei.

97A1947

Autorizzazione alla scuola media statale «Curtatone e Montanara» di Pontedera ad accettare una donazione

Con decreto prefettizio n. 1251 dell'11 ottobre 1996, il preside della scuola media statale «Curtatone e Montanara» di Pontedera è stato autorizzato ad accettare la donazione di un compact disk del valore di L. 1.062.000, fatta dalla «C.D.C. Point S.p.a.» di Fornacette.

97A1950

Autorizzazione alla scuola media statale «S. D'Acquisto» di Follo ad accettare una donazione

Con decreto prefettizio n. 13549 del 28 dicembre 1996, il preside della scuola media statale «S. D'Acquisto» di Follo è stato autorizzato ad accettare la donazione di una lavagna luminosa del valore di L. 600.000, fatta dal circolo A.R.C.I. di Follo.

97A1952

Autorizzazione alla scuola media statale «A. Manzoni» di Cisternino ad accettare una donazione

Con decreto prefettizio n. 9046 del 3 gennaio 1997, il preside della scuola media statale «A. Manzoni» di Cisternino è stato autorizzato ad accettare la donazione di una stampante a colori del valore di L. 1.850.000, fatta dal comitato dei genitori.

97A1951

Autorizzazione alla scuola media statale «M. Pisano» di Marina di Pisa ad accettare alcune donazioni

Con decreto prefettizio n. 1330 del 14 novembre 1996, il preside della scuola media statale «M. Pisano» di Marina di Pisa è stato autorizzato ad accettare la donazione di una macchina fotografica del valore di L. 100.000 fatta dal comune di Fauglia.

Con decreto prefettizio n. 1331 del 14 novembre 1996, il preside della scuola media statale «M. Pisano» di Marina di Pisa è stato autorizzato ad accettare la donazione di un videoregistratore del valore di L. 550.000, fatta dal comitato dei genitori della sezione staccata di S. Pietro a Grado.

97A1949

Autorizzazione alla scuola media statale «S. Domenico Savio» di Porto Viro ad accettare una donazione

Con decreto prefettizio n. 5702 dell'11 gennaio 1997, il preside della scuola media statale «S. Domenico Savio» di Porto Viro, loc. Contarina è stato autorizzato ad accettare la donazione di un fax del valore di L. 600.000, un computer del valore di L. 1.400.000, una fotocopiatrice del valore di L. 3.500.000, fatta dal sig. Giannino Passarella.

97A1953

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Autorizzazione alla Fondazione «Istituto Gramsci», in Roma ad accettare un legato

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1996, vistato dalla ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 7 febbraio 1997, al numero 34, la Fondazione «Istituto Gramsci», con sede in Roma, è stata autorizzata ad accettare il legato disposto in suo favore dal signor Silvano Mariutto.

97A1910

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Parere integrativo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Vin Santo del Chianti».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche e tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminate le istanze presentate avverso il proprio parere relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti e Vin Santo del Chianti classico», inerente i vini «Vin Santo del Chianti», e la relativa proposta di disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 1995, a seguito di apposito supplemento di istruttoria ha accolto in parte le istanze di cui trattasi.

Conseguentemente, a parziale modifica dello schema di disciplinare di produzione relativo ai citati vini «Vin Santo del Chianti», già proposto in allegato al proprio parere sopra richiamato, propone e riporta qui di seguito il testo integrale rielaborato in parziale accoglimento delle suddette istanze.

Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

La denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti» può essere integrata dalle specificazioni «Occhio di pernice» e/o «riserva».

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti» è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Vin Santo del Chianti»:

Trebbiano Toscano e Malvasia, da soli o congiuntamente, minimo 70%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca bianca e rossa, raccomandati e/o autorizzati per le province di Firenze, Siena, Pistoia, Arezzo, Pisa e Prato fino ad un massimo del 30%.

«Vin Santo del Chianti Occhio di pernice»:

Sangiovese: minimo 50%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni, a bacca rossa o bianca, raccomandati e/o autorizzati per le province di Firenze, Siena, Pistoia, Arezzo, Pisa e Prato fino ad un massimo del 50%.

Non si potrà produrre «Vin Santo del Chianti» dai vigneti iscritti all'albo del «Vin Santo del Chianti classico». In deroga a tale norma è consentito che, a livello di scelta vendemmiale, da farsi entro e non oltre il 15 dicembre dell'anno stesso del raccolto, si possa rinunciare, per la relativa annata di produzione, alla specificazione aggiuntiva «classico» in favore della denominazione generale «Chianti», a condizione che: siano comunque rispettate le caratteristiche produttive della specificazione aggiuntiva «classico»; vi sia esatta corrispondenza per singole iscrizioni all'albo dei vigneti fra le basi ampelografiche; la rinuncia della specificazione aggiuntiva «classico» sia comunicata alle camera di commercio e agli uffici periferici dell'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi competenti per territorio.

Art. 3.

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti» corrisponde a quella prevista dall'art. 3 del disciplinare annesso al decreto ministeriale 5 agosto 1996 pubblicato nel supplemento ordinario n. 153 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 18 settembre 1996, con il quale sono stati modificati il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti» e approvati i disciplinari di produzione dei vini «Chianti» e «Chianti classico».

Le sottozone «Colli aretini», «Colli fiorentini», «Colli senesi», «Colline pisane», «Montalbano» e «Rufina» sono delimitate nel decreto citato al precedente comma 1, mentre la sottozona «Montespertoli» rientrante nel comune di Montespertoli è così delimitata:

il limite inizia all'incrocio del confine comunale di Montespertoli con la carrozzabile Fiano-Lucardo e passando per Casa Pini (quota 369), Podere Ghiole, il Quercione, Casanova (quota 230), Le Fornacette giunge al torrente Virginio. Sempre seguendo il corso di questo torrente e passando sotto il Molino Baron del Nero, Molino La Barbara, Molino dell'Albero, Molino Torrebianca, Podere del Ponte, giunge sotto Podere del Piano dopo il quale il torrente Virginio si mantiene parallelo e vicinissimo alla carrozzabile finché ad un certo punto, sotto Podere

Barrucciano, si abbandona il torrente per seguire la strada sempre in fondo valle, passando sotto Castiglioni fino a che in corrispondenza di Rio Rogonzi, si svolge ad ovest seguendo il confine comunale. Poco prima del Borro di Gricciano, il limite si innesta sulla strada per quota 82 e Palazzaccio. Dopo Palazzaccio piega a sud-est sulla strada per Ortimino passando da Gricciano, C. Paolo, C. Arzillo, Ortimino, Sodera, Chiesa di Ortimino, Casanova, fino all'incrocio con la strada per Nebbiano, dove il limite volge a sud seguendo il confine comunale. Il limite incontra la strada per Voltigiano e Castelfiorentino e dall'incrocio di quota 70 segue la strada per Voltigiano dove piega a sud-est sulla carreggiabile verso il cimitero, che segue fino a quota 69 ove incontra il confine comunale, che segue fino alla carrozzabile Piano Lucardo a quota 369.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti di giacitura collinare e orientamento adatti, i cui terreni — situati ad una altitudine media non superiore a 700 metri s.l.m. — sono costituiti in prevalenza da substrati arenacei, calcareo-marnosi, da scisti argillosi, da sabbie e ciottolami.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. Sono esclusi i sistemi espansi. È vietata ogni pratica di forzatura.

I nuovi impianti ed i reimpianti devono prevedere un minimo di 3.300 ceppi per ettaro e la produzione massima per ceppo non deve superare mediamente i 4 kg. La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare le 11 tonn. per la denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti» e le 10 tonn. per le relative sottozone.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa deve essere riportata, purché la produzione globale del vigneto non superi del 20% i limiti medesimi. La eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20% non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Fermi restando i limiti sopra indicati la produzione per ettaro, in coltura promiscua, deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto al numero delle piante e alla produzione per ceppo.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni compresi anche soltanto in parte della suddetta zona delimitata. L'uso delle menzioni geografiche relativa alle sottozone «Colli aretini», «Colli fiorentini», «Colli senesi», «Colline pisane», «Montalbano» e «Rufina» e «Montespertoli», in aggiunta alla D.O.C. «Vin Santo del Chianti», è consentito in via esclusiva al vino prodotto nelle relative zone previste delimitate dall'art. 3 a condizione che il vino sia ottenuto da uve raccolte e vinificate nell'interno dei rispettivi territori di produzione delimitati per ciascuna delle predette zone.

È inoltre consentito, su autorizzazione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, previa istruttoria della regione Toscana, che le suddette operazioni siano effettuate in cantine situate al di fuori del territorio di vinificazione suddetto, ma non oltre 10 chilometri in linea d'aria dal confine per il «Vin Santo del Chianti» e non oltre 25 chilometri dal perimetro delle relative sottozone, purché all'interno della zona di produzione del «Vin Santo del Chianti», per il «Vin Santo del Chianti» con riferimento alle sottozone, sempre che tali cantine risultino preesistenti al momento dell'entrata in vigore del presente disciplinare e siano di pertinenza di aziende che in esse vinifichino, singolarmente o collettivamente, uve idonee alla produzione dei vini «Vin Santo del Chianti» anche con riferimento alle sottozone.

Le operazioni di imbottigliamento, di affinamento in bottiglia e di invecchiamento per i vini a denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti» con o senza riferimento alle sottozone devono essere effettuate all'interno della zona di vinificazione di cui al precedente comma 1.

Tuttavia, tali operazioni, anche se separatamente sono consentite su autorizzazione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, previa istruttoria della regione Toscana, a cantine preesistenti da almeno cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente disciplinare di produzione, imbottigliatrici di vini a denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti» anche riferimento alle sottozone, situate nell'ambito della regione Toscana.

La resa massima dell'uva in vino finito «Vin Santo del Chianti» non deve essere superiore al 35% dell'uva fresca al terzo anno di invecchiamento del vino.

Le uve provenienti dai vigneti iscritti all'albo del «Chianti» a denominazione di origine controllata e garantita e delle relative sottozone possono essere destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti» Occhio di pernice, qualora i produttori interessati optino in tutto o in parte per tali rivendicazioni in sede di denuncia annuale delle uve e del vino.

Il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue:

l'uva dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento naturale, può essere ammostata non prima del 1° dicembre dell'anno di raccolto e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo;

l'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei per raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26% per il «Vin Santo del Chianti» e per la tipologia «Occhio di pernice» e al 27% per le relative sottozone; è ammessa una parziale disidratazione delle uve con aria ventilata;

la vinificazione e l'invecchiamento del «Vin Santo del Chianti» devono avvenire in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore ai 5 ettolitri; dopo il periodo di invecchiamento obbligatorio, può essere contenuto in altri recipienti.

L'immissione al consumo del «Vin Santo del Chianti» e del «Vin Santo del Chianti» Occhio di pernice non può avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve; l'immissione al consumo del «Vin Santo del Chianti» riserva non può avvenire prima del 1° novembre del quarto anno successivo a quello di produzione delle uve:

al termine del periodo d'invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 15,5%.

Art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal giallo paglierino al dorato, all'ambrato intenso;

odore: etereo, intenso, caratteristico;

sapore: armonico, vellutato, con più pronunciata rotondità per il tipo amabile;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 15,5% per il «Vin Santo del Chianti» e 16% per le relative sottozone di cui:

per il tipo secco: almeno il 13% svolto ed un massimo del 3% da svolgere;

per il tipo amabile: almeno il 13% svolto ed un minimo del 3% da svolgere;

acidità totale minima: 4,5 per mille nel tipo secco e 5 per mille nel tipo amabile;

acidità volatile massima: 1,6 per mille;

estratto secco netto: minimo 21 per mille.

Il vino a denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti» Occhio di pernice all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: da rosa intenso a rosa pallido;

odore: caldo intenso;

sapore: dolce, morbido, vellutato e rotondo;

titolo alcolometrico volumico complessivo: minimo 16,5% per il «Vin Santo del Chianti» Occhio di pernice e 17% per le relative sottozone di cui almeno il 14% svolto;

acidità totale minima: 4 per mille;

acidità volatile massima: 1,6 per mille;

estratto secco netto: minimo 26 per mille.

Art. 7.

Alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore» e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito, in quanto compatibile, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

I vini a denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti» devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di capacità non superiore a 0,750 litri confezionate e sigillate con sughero raso bocca.

Sulla confezione deve risultare obbligatoriamente l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

97A1909

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PADOVA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova, visto l'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con deliberazione n. 96 adottata in data 25 febbraio 1997, ha nominato il dirigente dott. Alessandro Selmin, conservatore del registro delle imprese.

La presente comunicazione sostituisce ad ogni effetto la precedente pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1996.

97A1956

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Firenze è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore e la disciplina sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze della formazione:

un posto per il settore scientifico-disciplinare: M10B «psicobiologia e psicologia fisiologica», per le esigenze didattiche della disciplina «psicologia fisiologica», corso di laurea in psicologia.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside di facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A1954

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Salerno è vacante il seguente posto di ruolo di seconda fascia alla cui copertura la facoltà intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

ragioneria generale ed applicata (settore: P02A) (corso progredito), scienza delle finanze (settore: P01C).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A1955

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11